

**IL TRIBUNALE DI AVELLINO****Sezione Prima****Ufficio procedure concorsuali**

Composto dai sig.ri magistrati

Dott. Gaetano Guglielmo

Presidente

Dott. Maria Iandiorio

Giudice

Dott. Pasquale Russolillo

Giudice delegato

riunito in camera di consiglio, letti gli atti del procedimento n. 119 /2024 P.U. a carico di
SPA, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che:

con istanza depositata in data 11/03/2025 la SPA ha chiesto di essere autorizzata,
ai sensi dell'art. 46 CCII, a dar corso all'accordo concluso con la : S.r.l.,
ed in particolare agli obblighi previsti dagli artt. 8, 10 e 12 dell'allegato atto negoziale;

il commissario giudiziale ha evidenziato, nel parere del 19/03/2025, che la SPA è
stata già ammessa a fruire, ex art. 44 co. 1 *quater* CCII, del regime normativo degli accordi
di ristrutturazione nella fase prenotativa anteriore al deposito della domanda di omologa,
poi avvenuto in data 17/02/2025, e pertanto non è soggetta all'autorizzazione del tribunale
ai fini del compimento di atti di straordinaria amministrazione;

con decreto dell'11/02/2025 il Tribunale ha accolto l'istanza con la quale la SPA
ha richiesto di avvalersi, nel procedimento ex art. 44 CCII, del regime giuridico previsto
per gli accordi di ristrutturazione, dando atto che, per l'effetto, deve ritenersi venuto meno
in vincolo del c.d. spossessamento attenuato, con piena restituzione all'imprenditore della
libera disponibilità del patrimonio senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione,
neppure per gli atti di straordinaria amministrazione;

in data 17/02/2025 è stata depositata la domanda di omologa degli a.d.r.;

ritenuto che:

come evidenziato dal commissario giudiziale, la disciplina degli accordi di ristrutturazione trova esclusiva applicazione sin dal momento in cui l'imprenditore deposita la domanda di omologa ai sensi dell'art. 57 CCII, con la conseguenza che, ove egli ne abbia fruito in via anticipata ai sensi dell'art. 44 co. 1 *quater* CCII, i due regimi giuridici si saldano senza soluzione di continuità;

in caso di accesso dell'imprenditore agli accordi di ristrutturazione, non operando lo spossessamento neppure in forma attenuata, è esclusa l'autorizzazione degli atti straordinari, anche se essi siano compiuti fra la data di deposito della domanda e quella dell'omologazione, occorrendo soltanto, con verifica da svolgere nell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 48 co. 4 CCII, che quegli atti siano resi noti ai creditori al momento dell'adesione alla proposta di accordo e che non si pongano, di conseguenza, in contrasto con il contenuto della stessa;

nel caso in esame deve darsi peraltro atto che la società istante chiede di essere autorizzata a dar esecuzione ad un accordo già concluso;

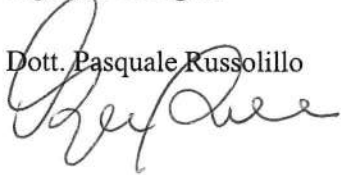
P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza proposta da S.P.A. in data 11/03/2025.

Così deciso in Avellino nella Camera di Consiglio del 25/3/2025

Il giudice delegato

Dott. Pasquale Russolillo



Il Presidente

Dott. Gaetano Guglielmo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 MAR. 2025

OGGI

ASSISTENTE IL CANCELLIERE

De Iasi Davide

